

n. 2214 2022 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

Sezione civile

VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA

ORDINANZA

Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, a scioglimento della riserva presa all'udienza del 29.09.2022 osserva quanto segue:

- Con ricorso per provvedimento di urgenza i Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] (con l'Avv. Amedeo Stoppa e Edoardo Stoppa), premesso che: conosciutisi in Brasile, dal 14/10/21 avevano avviato una comunione di vita spirituale e materiale stabile in Sansepolcro, [REDACTED], presso l'abitazione del secondo; il 11/07/22 avevano sottoscritto un contratto di convivenza, non registrato, unitamente all'iscrizione anagrafica della ricorrente, in assenza di suo valido permesso di soggiorno; la Questura di Arezzo, interessata al riguardo e nonostante la presentazione di documenti richiesti (modelli 210, dichiarazione di mantenimento, buste paga, cud, contratto di locazione, proposta di lavoro della ricorrente, foto, marca da bollo, bollettino di pagamento) non rilasciava il permesso di soggiorno alla ricorrente, motivando la carenza della registrazione anagrafica e del contratto di convivenza presso il Comune, doverosa ex Dir. 2004/38/Ce, recepiti dal D.Lgs. 30/07, ma nuovamente dichiarata irricevibile da quest'ultimo;
- Parte convenuta non si costituiva, sì che deve esserne dichiarata la contumacia;



- sussiste nel caso di specie il *fumus boni iuris*, *sub specie* ragionevole fondatezza azionata, in quanto la Direttiva 2004/38/Ce, recepita dall'art. 3 e ss. del D.Lgs. 30/07, prevede che lo Stato membro agevoli l'ingresso e soggiorno nel territorio dell'Unione del *partner* con cui un cittadino comunitario abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale. Tale normativa, in accordo con l'art. 8 Cedu - il quale valorizza i vincoli familiari non formalizzati - e con il principio di libera circolazione e soggiorno, deve essere interpretata nel senso del riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo, per il cittadino extracomunitario, di vedersi riconosciuta dal punto di vista giuridico - ossia, mediante la produzione di effetti di diritto amministrativo - la situazione di fatto validamente previamente accertata mediante l'iscrizione nel registro della popolazione residente nel Comune e nello stato di famiglia del convivente, pur in assenza di (e, ove necessario, anche al fine di ottenere, come nel caso di specie) permesso di soggiorno; in tal senso si è pronunciata la giurisprudenza più recente (Trib. Mn., 01/04/2022; Mi, 25.04.21, Mo, 07.02.20; Bo, 03.02.20);
- inoltre, non osta al riconoscimento della pretesa della ricorrente il fatto che l'art. 3.2, del D.lgs. 30/2007, nel significato fatto proprio dalla Corte di Giustizia CE la quale, interrogata sull'interpretazione del medesimo articolo della Dir. ha affermato che *“in ogni caso, lo Stato membro ospitante deve assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine «agevola»...e che non privino tale disposizione del suo effetto utile”* (cfr. Dec. C-83/11), prevede che il soggiorno e la circolazione del cittadino (extracomunitario) richiedono un *“esame approfondito della situazione personale”*; appare infatti evidente, nel caso che occupa, la circostanza per cui il Comune di Sansepolcro, lungi dall'operare tale esame approfondito, si è trincerato dietro l'ostacolo apparente costituito dall'assenza del permesso di soggiorno, provvedimento previsto ad altri fini ed emesso da altra PA;
- tale esame, pertanto, viene rimesso al Giudicante, il quale lo opera con effetto pienamente positivo;
- i ricorrenti hanno prodotto valido contratto di convivenza ex. L. 76/16 il quale prevede, in accordo con la normativa vigente, l'abitazione dei conviventi, la modalità paritaria di contribuzione alle necessità della vita, l'obbligo di assistenza reciproca in ipotesi di bisogno, il regime patrimoniale dei diritti acquistati durante la convivenza; lo stesso patto non presenta,



prima facie, condizioni contrarie all'ordine pubblico, nonostante la mancata attestazione in tal senso, peraltro non richiesta *ad substantiam*;

- sussiste, pertanto, anche alla luce della documentazione fotografica prodotta - e nei limiti di una valutazione operata allo stato degli atti, quale quella necessaria e sufficiente nella presente fase cautelare, e salvo il successivo, eventuale approfondimento istruttorio nella fase di merito – la circostanza di fatto, giuridicamente rilevante, costituita da una stabile (atteso che perdura da circa un anno) “*convivenza di fatto tra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile*”, *convivenza more uxorio*, della quale la dichiarazione anagrafica costituisce elemento probatorio possibile di valutazione accertamento e convincimento, ma non presupposto esclusivo (cfr. Trib. Mi, 31.05.16); sussiste altresì una regolamentazione dei rapporti economici in forma scritta, con sottoscrizione autenticata dal Procuratore dei ricorrenti;
- non osta, altresì, l'assenza formale del permesso di soggiorno in capo alla ricorrente, secondo quanto chiarito, in un'ipotesi analoga alla presente, dal Trib. Mi, (cfr. Ord. del 25/04/2021) alla cui motivazione integralmente si rimanda.
- si deve altresì notare che la Commissione Europea, con comunicazione COM 2009 (313) del 2 settembre 2009, concernente gli orientamenti per un migliore recepimento ed applicazione della Dir. In discorso, al punto 2.2.1 afferma: “*il partner con cui un cittadino dell'UE abbia una stabile relazione di fatto, debitamente attestata, rientra nel campo di applicazione dell'articolo paragrafo 2, lettera b). Le persone cui la direttiva riconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute a presentare prove documentali che dimostrino la loro qualità di partner di cittadini UE e la stabilità della relazione. La prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo*”;
- la rilevanza della tutela dei legami familiari e della possibilità di esplicitarli nel pieno rispetto dei diritti sociali, emerge anche dall'evoluzione della Giurisprudenza della Corte costituzionale in relazione a tematiche connesse; infatti, in tema di ricongiungimento familiare la Corte Cost. ha dichiarato la illegittimità dell'art. 5/5, dd.lgs 286/1998 nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale si applichi solo allo straniero che “*ha esercitato il diritto di ricongiungimento familiare*” o al “*familiare ricongiunto*”, e non anche allo straniero “*che abbia legami familiari nel territorio dello Stato*”, così identificando la necessaria protezione privilegiata da riservare ai rapporti familiari, ex artt. 29, 30 e 31 Cost. e art. 8 CEDU; al contempo, in



tema di protezione internazionale, la stessa Corte ha dichiarato la illegittimità dell'art. 13, lett. a d.l. 113/2018 (per il quale *“il permesso di soggiorno di cui al c. I non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del DPR 30.05.89, n. 223, e dell'art. 6, c. VII, D.Lgs. 28.07.98, n. 286”*), non solo *“per irrazionalità intrinseca, poiché la norma censurata non agevola il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto sicurezza”*, ma anche *“per irragionevole disparità di trattamento, perché rende ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l'accesso ai servizi che siano anche ad essi garantiti”*;

- pertanto, sempre sotto il profilo considerato la pronuncia che segue non comporta una indebita intromissione in prerogative amministrative, bensì discende dalla verifica della lesione del suddetto diritto della persona, come tutelato dalla normativa comunitaria, la quale scaturisce da comportamenti di tipo non discrezionale della PA; infatti, in relazione al potere di rifiuto *de quo*, esso esprime un'attività di natura vincolata in forza della quale la PA è tenuta ad accertare i soli elementi richiesti ex lege per l'iscrizione; quindi, l'Ufficiale dei registri anagrafici della popolazione residente è obbligato a trascrivere il contratto a prescindere dalla sua validità, riservando il problema di accertamento della nullità/non veridicità delle dichiarazioni alla fase successiva e conseguente, quale eventualmente quella del rilascio del permesso di soggiorno (cfr. Trib. MI, ord. 25.10.21);

- sussiste nel caso di specie il *periculum in mora, sub specie* fondato timore della impossibilità, per la ricorrente, di fruire di diritti politici e sociali (quali i servizi assistenziali alla persona, le prestazioni relative al SSN, l'accesso all'assistenza sociale, la concessione di sussidi o agevolazioni comunali, la partecipazione a bandi per l'assegnazione di alloggi di residenza residenziale pubblica, la partecipazione popolare all'amministrazione locale, il rilascio della carta di identità e delle certificazioni anagrafiche, della patente di guida, l'accesso all'istruzione universitaria e agli interventi per il diritto allo studio a prescindere dal rischio di espulsione), alcuni dei quali di rilievo costituzionale (art. 2, 2, 4, 16, 38 Cost.), legati alla permanenza stabile sul territorio nazionale, impossibilità la quale consegue alla già compromissione del diritto al riconoscimento di un nucleo familiare e alla realizzazione delle aspettative di vita consacrate nell'accordo di convivenza;



- risulta infine rispettato il requisito della sussidiarietà, attesa l'inesistenza di rimedi tipici per ottenere la tutela specifica invocata in relazione alla convivenza di fatto e al relativo contratto stipulato, ed atteso che i ricorrenti hanno pure richiamato il giudizio ordinario cui l'azione d'urgenza è finalizzata;
- le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In mancanza di notula e stante la contumacia del convenuto, in applicazione dei valori minimi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva) nell'ambito dei giudizi del valore – indeterminabile, a complessità bassa - corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 1250 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.

P.Q.M.

- **Ordina a Comune di Sansepolcro (Ar), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, di iscrivere [REDACTED], n. in Brasile il [REDACTED], nei registri delle popolazione residente nel Comune di Sansepolcro;**
- **Ordina a Comune di Sansepolcro (Ar), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, di inserire [REDACTED], n. in Brasile il [REDACTED], nello stato di famiglia di [REDACTED], n. a Sansepolcro (Ar) il [REDACTED];**
- **Ordina a Comune di Sansepolcro (Ar), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, di provvedere alla registrazione anagrafica della dichiarazione di convivenza tra [REDACTED], n. in Brasile il [REDACTED], e [REDACTED], n. a Sansepolcro (Ar) il [REDACTED];**
- **Condanna Comune di Sansepolcro (Ar), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, alle spese del procedimento, per € 1.250,00 oltre accessori, come da motivazione;**

Si comunicati.

Arezzo, 30/09/2022

Il G.I.

dr. Fabrizio Pieschi



TRIBUNALE DI AREZZO

Copia conforme all'originale dell'ordinanza n. **rep. 1672/2022** pubblicata in data 30 settembre 2022 rilasciata in forma esecutiva a favore dell'Avv. Amedeo Stoppa con le modalità previste dall'art. 23 comma 9-*bis* del D.L. n. 137/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 176/2020.

Arezzo, 7 ottobre 2022



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Arezzo, 7 ottobre 2022

Il funzionario

(firmato digitalmente da Dott.ssa Laura Chiarini)